



Corte dei Conti

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA SARDEGNA

- Segreteria Presidenza -

Cagliari, 13 giugno 2013

COMUNICATO STAMPA

Il quadro delle società partecipate dalla Regione

- Nell'adunanza pubblica del 13 giugno 2013, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (Presidente Anna Maria Carbone Prosperetti, relatore Consigliere Valeria Motzo) ha deliberato gli esiti dell'indagine *"Il quadro delle società partecipate dalla Regione"*.

Di seguito si riportano in sintesi i punti più salienti della relazione conclusiva alla quale si rimanda per eventuali approfondimenti.
- La banca dati delle partecipazioni regionali che la Regione ha attivato dalla fine del 2012 (per realizzare questo risultato la Regione ha dovuto procedere ad un vero e proprio censimento), non dialoga con gli altri sistemi informativi regionali** alimentandosi esclusivamente con i dati vidimati ed inseriti dai singoli Assessorati. Con particolare riguardo ai dati finanziari è emerso che a tutt'oggi la Regione non dispone di un sistema informativo che prelevi e aggregi i dati direttamente dal bilancio regionale. Ciò incide sull'affidabilità e completezza dei dati raccolti, essendo possibili errori e ritardi nell'inserimento da parte delle singole Direzioni Generali. E' una riprova di tale anomalia la situazione paradossale riferibile ad alcune società partecipate delle quali a tutt'oggi la Regione non dispone di alcuna utile informazione e sulle quali, dunque, non è in grado di svolgere alcuna attività di indirizzo e controllo.
- Non risulta ad oggi che la Regione abbia rispettato gli obblighi di informazione e trasparenza** contenuti nel D.L. 6/07/2011, n. 98, convertito con la L. 15/07/2011, n. 111, ai quali si sono aggiunti quelli recentemente introdotti dall'art. 22 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013. In particolare, la Regione deve tenere, aggiornare e pubblicare l'elenco delle società di cui detiene quote di partecipazione anche minoritarie, con l'indicazione della misura della partecipazione, delle funzioni svolte dagli organismi partecipati, e con una rappresentazione grafica che evidenzii i rapporti intercorrenti tra ciascun organismo e l'Amministrazione regionale. Per ogni organismo partecipato devono poi essere

pubblicati i dati relativi ai risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi e agli incarichi di amministratore conferiti con i relativi trattamenti economici.

- Il legislatore statale ha previsto espressamente (L. n. 244/2007, art. 3, commi 27, 28,29) per tutte le Pubbliche Amministrazioni, da un lato, il divieto di costituire società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, dall'altro, che il mantenimento delle partecipazioni esistenti debba essere autorizzato con specifica delibera motivata che dia conto dell'esistenza dei descritti presupposti.

La Regione non ha ancora effettuato una valutazione complessiva con riguardo all'opportunità di mantenere le partecipazioni detenute o, alternativamente, di sciogliere o alienare gli organismi partecipati, alla luce dell'aderenza dell'oggetto sociale alle funzioni istituzionali della Regione e della convenienza economica. Risulta, infatti, ampiamente decorso il termine di 45 giorni fissato dalla Delibera della G.R. n. 11/1 del 26.2.2013 per la messa a punto da parte della Presidenza e dei singoli Assessorati di un piano di dismissione/conservazione delle partecipazioni in essere. In occasione della predisposizione del predetto piano la Regione dovrà anche considerare che il comparto delle partecipazioni regionali nel 2011, a fronte di trasferimenti di risorse regionali pari ad **Euro 304.936.653,19**, ha fatto registrare una perdita complessiva pari ad **Euro -19.038.424,45** (importo aggiornato sulla base delle deduzioni trasmesse dagli Assessorati).

- In linea con i dettami della Corte costituzionale, il legislatore regionale con la L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 10, ha prescritto che ai fini del contenimento della spesa pubblica **anche le società a totale partecipazione regionale devono contribuire alla realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità**, prevedendo a tal fine l'adozione, in occasione dell'elaborazione della manovra finanziaria, di specifiche direttive da parte della Giunta regionale.
- **Con riferimento alle attività di indirizzo e controllo che la Regione è tenuta a svolgere nei riguardi delle società in house** è stato riscontrato che in alcuni casi la Regione non ha posto in essere alcuna attività riconducibile al modello del controllo analogo (caso SAREMAR) e che in modo diffuso: il controllo preliminare non ha riguardato tutte le tipologie di atti per i quali è previsto (cfr. Delibera della G.R. n. 17/32 del 27.4.2010), che il controllo strategico non è stato svolto con il rispetto delle forme e dei termini previsti, che il controllo di gestione non ha accertato l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione posta in essere dagli organismi partecipati. Ritiene la Sezione di controllo che sia **assolutamente urgente e non più procrastinabile**, anche in considerazione delle ingenti risorse finanziarie regionali di cui il comparto delle partecipazioni beneficia annualmente, pari ad **Euro 310.285.196,74 nel 2012**, che la Regione svolga ordinariamente le dovute

attività di controllo analogo nel rispetto delle forme contemplate da ultimo nella Delibera della G.R. n. n. 42/5 del 23/10/2012.

- La necessità di applicare anche alle società partecipate dalla Regione le norme statali in materia di reclutamento e spesa per il personale in quanto principi di coordinamento della finanza pubblica, è stata più volte evidenziata dalla Sezione di controllo in occasione delle indagini svolte sulle gestioni e delle verifiche condotte sul rendiconto regionale per il 2010 e il 2011.
Peraltro alcuni organismi partecipati, contrariamente alla normativa vigente che gli impone il rispetto degli stessi vincoli che in materia di assunzioni, spesa per il personale, incarichi per consulenze, si applicano all'Amministrazione regionale, hanno incrementato tra il 2011 e il 2012 la spesa per il personale. **Tale condotta si pone in contrasto con gli specifici obblighi che impongono all'Amministrazione regionale controllante di contenere tale voce di spesa corrente anche per la redazione di un bilancio consolidato.** E' evidente, quindi, che la Regione Sardegna non si è attivata concretamente procedendo a puntuali verifiche sul rispetto di tali norme di coordinamento della finanza pubblica ed indirizzando gli organismi partecipati verso comportamenti conformi all'ordinamento vigente. A tale proposito si evidenzia, anche considerando le ultime integrazioni dei dati fatte pervenire dagli Assessorati, che nel 2012 la spesa per il personale complessiva sostenuta dagli organismi partecipati è stata pari ad **Euro 194.637.696,5** a cui deve essere sommata la spesa per consulenze che nello stesso anno ha raggiunto il ragguardevole importo di **Euro 4.379.232,44**.
- Nessuna riduzione è stata poi operata dagli organismi partecipati sulle **spese di rappresentanza** (relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità) che nel 2012 (dopo le ultime integrazioni trasmesse dagli Assessorati) **hanno superato l'importo di 17 milioni di Euro.**
- **In un numero considerevole di organismi partecipati i consigli di amministrazione risultano composti da un numero superiore a tre componenti.** Esigenze di coordinamento della finanza pubblica impongono, quindi, che in occasione del primo rinnovo dei consigli di amministrazione non ancora scaduti la Regione verifichi il rispetto dei principi statali e di quelli che la Giunta regionale si è data con propria delibera (Delibera della G.R. n. 39/17 del 26.9.2012 con cui è stato previsto che l'organo di amministrazione sia monocratico).
- **L'art. 6, comma 6, del D.L. n. 78/2010,** prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo collegiale nelle società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, **nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalle Amministrazioni Pubbliche,** il compenso di cui all'art. 2389, 1 comma, del codice civile, spettante ai componenti degli organi di amministrazione e controllo sia ridotto del 10%. **La Regione deve, pertanto, vigilare** che in occasione del primo rinnovo degli organi collegiali delle sue partecipate,

successivo alla data di entrata in vigore della presente normativa, sia rispettato l'obbligo di riduzione dell'ammontare dei compensi.

- **Con riferimento ai trasferimenti di risorse finanziarie è stato riscontrato:**
 - 1) che una parte considerevole degli stessi è stata disposta dalla Regione al di fuori di rapporti contrattuali di servizio**
 - 2) che consistenti risorse sono state trasferite a favore di società partecipate che hanno fatto registrare ingenti perdite di esercizio.**

Sui due punti ora evidenziati è stato svolto un puntuale approfondimento istruttorio.

- **Con riguardo alle società partecipate in liquidazione**, la Sezione di controllo ha richiamato l'attenzione della Regione sulla necessità di curare con diligenza ogni utile iniziativa per concludere in modo efficace nell'immediato futuro le procedure liquidatorie in essere, alcune delle quali avviate fin dall'anno 2000, evitando, così, inutili pregiudizi all'Erario.